Foglio Informativo ExtraPrestito

ExtraPrestito
(Prestito personale distribuito in via esclusiva dalle filiali di Extrabanca)

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

EXTRABANCA S.p.A.

Via Pergolesi, 2/A - 20124 - MILANO (MI)

n. telefono e fax: 02 27727610 fax 02 39190750

email: contatti@extrabanca.eu - pec: extrabanca@legalmail.it

sito internet: www.extrabanca.com

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n. 05399360964
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5714 - Cod. ABI 03399

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CHE COS'E' EXTRAPRESTITO

Extraprestito è un finanziamento concesso dalla Banca a favore di clienti che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatori), consistente nella messa a disposizione di una somma di denaro che il cliente si impegna a rimborsare, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della conclusione del contratto.

Il finanziamento è regolato da un contratto di mutuo e prevede il rimborso mediante il pagamento di rate periodiche, comprensive di quota capitale e quota interessi. Il tasso di interesse applicato può essere fisso oppure variabile (indicizzato).

La periodicità delle rate può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

Il contratto ha durata determinata. La durata del finanziamento e la relativa scadenza sono stabilite di comune accordo tra le parti e indicate nel contratto.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Per saperne di più:

"La centrale dei rischi in parole semplici", presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.extrabanca.com nonché sul sito www.bancaditalia.it.

EXTRABANCA
you're welcome

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tabella dei costi utilizzati per l'esempio riportato:		
Imposta sostitutiva	**Commissione incasso rata**	**Commissione di erogazione**
Euro 25,00	**Euro 4,00**	**Euro 120,00**

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Esempio 1: finanziamento di € 10.000,00 di durata pari a 48 Mesi con una periodicità della rata Mensile e valuta erogazione al primo del mese.

TAEG 17,32% - Rata mensile 279,78 Euro

EXTRAPRESTITO			
	VOCI		**COSTI**
TASSI DISPONIBILI	Importo finanziabile		Min. 6.000 Euro Max 25.000 Euro
	Durata		Min. 24 mesi Max 84 mesi
	Anno per il calcolo degli interessi		Anno Commerciale
	Tasso di interesse nominale annuo % (TAN)		14,5%
	Indice di riferimento		Non previsto
	Spread		+0,0000
	Tasso di interesse di preammortamento %		14,5%
	Tasso di mora %		TAN+1%
SPESE	**Spese per la stipula del contratto**	Istruttoria %	0,00
		Commissione di erogazione % Importo minimo	1,20% 70,00 euro

		Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	0,25% sull'ammontare del finanziamento
		Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Non prevista
		Incasso rata[1]	4,00 euro
		Invio comunicazioni[2]	Cartaceo: 1,00 euro On line: 0,00 euro
		Spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00
		Sospensione pagamento rate	0,00
		Indennizzo dovuto per il caso di rimborso anticipato, totale o parziale	- Massimo 1.00% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno; - Massimo 0.50% dell'importo residuo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se: - Il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il prestito; - Il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; - L'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 euro. L'indennizzo inoltre non si applica nei casi previsti dall'art. 120 – quater del T.U.B. esercizio delle facoltà di surroga – cosiddetto "Portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore".
		Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento	0,00

[1] Con addebito automatico in conto corrente, con pagamento per cassa, con pagamento tramite SDD

[2] Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking collegato ad un conto corrente Extrabanca.

		Commissione per rata insoluta	10,00 euro
		Spese per recupero rata insoluta	25,00 euro
Piano di Ammortamento		Tipo di ammortamento	Metodo francese
		Tipologia di rata	Costante
		Periodicità delle rate	Mensile

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.extrabanca.eu.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (Mesi)	Importo della rata Mensile per €10.000,00 di capitale
14,500%	24	€486,50
14,500%	48	€279,78
14,500%	60	€ 239,29
14,500%	72	€ 212,75
14,500%	84	€ 194,18

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Imposta sostitutiva	vedasi tabella spese per la stipula del contratto
Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	Se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria
10 giorni lavorativi (dalla ricezione della documentazione)

Disponibilità dell'importo
All'erogazione

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha, altresì, diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Il finanziatore, ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato dai costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993, l'indennizzo:

- Non può comunque superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a 1 anno;
- Non può, in ogni caso, superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto;
- Non è dovuto nei casi previsti dal citato art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993.

Recesso del cliente e della banca
Il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto, inviando per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso.
Nel caso in cui il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata, il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).
Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca:

Extrabanca S.p.A.
c.a. Ufficio Reclami
Via Pergolesi, n. 2/A- 20124 (Milano)
Tel. +39.02.27727610 Fax +39.02.39190750
Email: reclami@extrabanca.eu
Pec: extrabanca@legalmail.it

La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Costo totale del credito	Interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelli notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Importo totale del credito	Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
Imposta sostitutiva	Su tale voce di spesa si fa rinvio alla normativa tempo per tempo vigente.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Indice di riferimento (per i mutui a tasso variabile)/ Indice di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito per il consumatore ed è espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Anno commerciale	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale "360 giorni"